

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
DELLA II SEZ. DEL CONSIGLIO DI STATO**

(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)

Marzo 2013

Ambiente. Aree naturali protette (tutela della). Parchi nazionali, regionali, interregionali, provinciali e interprovinciali.

Consiglio di Stato, Sez. II, 6 marzo 2013, n. 01015/2013 (adunanza del 16 gennaio 2013, nn. affari 03407/2011 e 03409/2011). Ricorsi straordinari. Pres. Falcone, Est. Mastrandrea.

Ai sensi dell'art. 12, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (recante la legge quadro sulle aree protette) il piano del parco ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione. Le prescrizioni del piano del parco hanno pertanto netta e automatica prevalenza sulle disposizioni contenute negli altri strumenti urbanistici, avendole la legge munito di una speciale sovraordinazione ed efficacia sostitutiva immediata rispetto agli altri atti di pianificazione urbanistica. Ne consegue che le prescrizioni afferenti ai profili edilizi non spiegano effetti sulla disciplina delle aree rientranti nel parco, astrette alle più rigorose previsioni del piano del parco (nella specie, non rileva, ai fini della dichiarazione di abusività dell'opera, che l'installazione dei pre-ingressi alle roulotte non necessitavano di alcuna autorizzazione edilizia ai sensi dell'articolo 12, commi 5 e 6, della legge della Regione Abruzzo 16 novembre 1979, n. 57).

La positiva finalizzazione del procedimento di sdemanializzazione delle aree protette ed il conseguente mutamento di destinazione d'uso delle stesse (nella specie, secondo il procedimento di cui all'articolo 6 della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25), lasciano impregiudicata la questione del carattere abusivo delle opere eventualmente realizzate sine titulo sulle stesse aree; e se ciò vale per i profili urbanistico-edilizi, vale a fortiori ad escludere che qualsivoglia effetto di sanatoria possa riconnettersi con riguardo alla più rigorosa disciplina normativa imposta dal piano del parco.

[Link al testo parere](#)

Contributi e agevolazioni. Agricoltura.

Consiglio di Stato, Sez. II, 13 marzo 2013, n. 01242/2013 (adunanza del 23 gennaio 2013, n. affare 09711/2012). Ricorso straordinario. Pres. Pajno, Est. Mosca.

In applicazione dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 - secondo cui "I procedimenti per erogazioni da parte degli Organismi pagatori riconosciuti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, sono sospesi riguardo ai beneficiari nei cui confronti siano pervenute da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, finché i fatti non siano definitivamente accertati" - l'AGEA, come organismo pagatore riconosciuto dalla Comunità Europea, ha l'obbligo di adottare i provvedimenti di sospensione, a fronte di segnalazioni da parte

di organi di accertamento e controllo, come nella specie, della Guardia di Finanza, di indebite percezioni di erogazioni comunitarie; e ciò sino a che i fatti non siano definitivamente accertati.

[Link al testo parere](#)

Autorità amministrative indipendenti ed autorità equiparate. Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

Consiglio di Stato, Sez. II, 14 marzo 2013, n. 01274/2013 (adunanza del 19 dicembre 2013 e n. affare 03489/2011). Quesito. Pres. Pajno, Est. Mastrandrea.

L'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, in tema di controlli amministrativi in forma di accesso presso le imprese, non si applica ai controlli disposti dall'Autorità di regolazione nazionale per l'energia elettrica e il gas, a causa sia del dato letterale della disciplina statale di cui trattasi, chiaramente riferita ai controlli in forma di accesso nella materia fiscale e contributiva, sia dell'inquadramento sistematico delle specifiche disposizioni che individuano la natura dei controlli nei confronti delle imprese dei settori dell'energia elettrica e del gas nell'ambito dei precetti sostanziali, di livello statale e comunitario, che regolano l'esercizio dei poteri dell'Autorità.

Tuttavia le disposizioni di cui al citato articolo 7 si inseriscono nell'alveo di un più complessivo intervento riformatore dell'ordinamento, da tempo ispirato alla diminuzione del peso della burocrazia che grava sui cittadini e sulle imprese e ad evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività anche di controllo, assicurando, altresì, una maggiore semplificazione dei procedimenti e la riduzione di sprechi nell'attività amministrativa. Così che, essendo le Autorità amministrative indipendenti presenti nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, compilato dall'ISTAT, sarebbe buona regola che anche le stesse, nello svolgimento dei compiti istituzionalmente attribuiti, contribuiscano, nel rispetto dei principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità, all'auspicata opera di alleggerimento sul piano burocratico-organizzativo degli oneri gravanti su cittadini e imprese, in linea con la volontà del legislatore, secondo, peraltro, canoni che nel caso dell'Autorità richiedente, impregiudicati i poteri di controllo e regolatori ad essa facenti capo, le specifiche normative di settore già contemplano.

[Link al testo parere](#)

Pubblico impiego. Permessi e trasferimenti legge n. 104/1992.

Consiglio di Stato, Sez. II, 14 marzo 2013, n. 01275/2013 (adunanza del 28 novembre 2012 e n. affare 08190/2012). Quesito. Pres. Pajno, Est. Nocilla.

Le nuove disposizioni contenute nei commi 5 bis, 5 ter e 5 quater dell'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 hanno espressamente previsto l'applicabilità, al congedo di cui al precedente comma 5 (a favore di convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata), dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, che dispone la non computabilità di tale congedo nell'anzianità di servizio e ai fini previdenziali. Sono quindi le stesse nuove disposizioni ad escludere, con una speciale disciplina, la computabilità del congedo di cui al citato articolo 42, comma 5, e l'applicabilità della diversa regola generale, di cui agli articoli 42, comma 2, e 34, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

[Link al testo parere](#)

Ricorsi amministrativi. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Consiglio di Stato, Sez. II, 18 marzo 2013, n. 01416/2013 (adunanza del 16 gennaio 2013 e n. affare 00015/2012). Ricorso straordinario. Pres. Falcone, Est. Visciola.

E' inammissibile, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, non sussistendo la giurisdizione del giudice amministrativo, il ricorso straordinario proposto avverso il verbale della commissione medica superiore dell'INPS, di verifica (su visita) della permanenza dei requisiti sanitari per usufruire della pensione, assegno e indennità, disposta ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e il conseguente atto di revoca dell'indennità di accompagnamento a suo tempo riconosciuta all'interessato in ragione del suo stato di invalidità. Si tratta di controversia che, riguardando diritti soggettivi, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

[Link al testo parere](#)